

14867

Du Prof

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: gab@postacert.sanita.it, federazione@pec.tsrn.org

CC:

Ricevuto il: 28/12/2020 10:22 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta di pubblicazione sul sito web per notificazione pubblici proclami (Antonelli)

Priorità: normale

[Ordinanza n. 5273-2020 TAR Roma.pdf\(126534\)](#)

[Richiesta notifica pubblici proclami Antonelli.pdf\(525873\)](#)

[Ricorso massofisioterapia Antonelli + altri.pdf\(1330884\)](#)

[Motivi aggiunti Antonelli - massofisioterapia signed.pdf\(221283\)](#)




- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

CancellaSegna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DIFFIDA
VACCINIDRAFTSLAVORATA Posta eliminata SENT ITEMS SOSPESA

Il sottoscritto Avv. Giovanni Ferrau del Foro di Catania, con la presente chiede la pubblicazione dell'Avviso allegato, sul sito web (sezione "Notifiche per pubblici proclami") ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati al Ricorso n. 5273/2020 R.G. come disposto dall'ordinanza n. del TAR LAZIO - Roma n. 7359/2020 del 30-11-2020, allegata. Distinti saluti. Avv. Giovanni Ferrau -- ----- Studio Legale Ferrau Avv. Giovanni Ferrau Via Nicola Coviello 25 95128 Catania Via Privata Paolo Giorza 3 20144 Milano Tel fax 095.553681 ? 095.430519 giovanni.ferrau@gmail.com .
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it www.studiolegaleferrau.com



Visto dal funzionario responsabile

STUDIO LEGALE FERRAÙ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Avv. GIOVANNI FERRAÙ
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. FRANCESCO MANUELE GIUFFRIDA

Avv. VALENTINA LAZZARO

Avv. GAETANO ROMANO

Avv. CLAUDIO CANTARELLA

Avv. VINCENZO GALVAGNO

Avv. IRENE CAVALLARO

Dott. SALVATORE IMPELLIZZERI

Dott. GIOVANNI FATUZZO

Dott. FEDERICA OLLÀ

AREA PENALE

Avv. MARIA LETIZIA GALATI

Avv. STEFANO F. PIPITONE

RESPONSABILE DI SEGRETERIA

SERENA VAGLIASINDI

Catania, 14 dicembre 2020

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, Sez. III Quater, R.G. n. 5273/2020;

2. Nominativo parti ricorrenti:

1. ANTONELLI	MARCO	NTNMRC94C07H769X
2. APOSTOLI	PIER GIACOMO	PSTPGC69R31I452Z
3. ARAGONA	FABIANA	RGNFBN78E66F839Z
4. BATTISTI	BARBARA	BTTBBR84R69G479W
5. BAVOSI	NICOLA	BVSNCL89R15I608Y
6. BELLI	FABIO	BLLFBA71E08D451F
7. BETTI	STEFANO	BTTSFN97S15A390S
8. BIANCHINI	LAURA	BNCLRA92S46A944V
9. BINDA	STEFANO	BNDSFN90H25A944V
10. BRACHI	NADIA	BRCNDA83C71C662A
11. BRUNO	RODOLFO	BRNRLF87M30D086I
12. CAMEROTA	FABIO	CMRFBA89A14D843Y
13. CAPOCCIA	GIANMARCO	CPCGMR92T09E975N
14. CARIOTA	EMILIO	CRTMLE64R28E379N
15. CARUSO	CLAUDIA	CRSCLD79B58G273O

95128 CATANIA – VIA NICOLA COVIELLO, 25 – TEL. E FAX. 095-553681 – TEL. 095-430519

20144 MILANO – VIA PRIVATA PAOLO GIORZA 3

e-mail: giovanni.ferrau@gmail.com – P.IVA 03345870871

giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

www.studiolegaleferrau.com

STUDIO LEGALE FERRAÙ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

16. CASULLI	GIANNI	CSLGNN67L02A944B
17. CIERVO	THOMAS	CRVTMS93B23H501K
18. CIUCCI	SAMUELE	CCCSML96P25C309E
19. COLLICELLI	ALESSIO	CLLSS76A18L157I
20. COLOMBARONI	LAURA	CLMLRA7470L219R
21. COMANDATORE	GAETANO	CMNGTN67B08D960M
22. CORDOVANA	CLARETTA	CRDCRT95E60C351K
23. CROCIONI	ANDREA	CRCNDR85B25E975S
24. DA RIN PERETTE	GIORGIO	DRNGRG76E26G642N
25. DAMIANI	SIMONE MARIA	DMNSNM75H04H501B
26. DE BIASIO	RICCARDO	DBSRCR82T06H501Z
27. DE CHECCHI	FRANCESSCO	DCHFNC90H19G224F
28. DI GIOSIA	FRANCESCO	DGSFNC93R23E058S
29. DUO'	SARA	DUOSRA87R47C665Z
30. FERRI	ALICE	FRRLCA81C44G713T
31. FIORUCCI	GIOVANNI	FRCGNN93S10E256L
32. FONTANESI	DANIELE	FNTDNL84A17F463N
33. FORTIS	DANIELE	FRTDNL86H30Z602N
34. GALLENDA	RUBEN	GLLRBN93S25F205E
35. GAMBARELLI	CARLOTTA	GMBCLT93E43I496H
36. GANDINI	STEFANO	GNDSFN85M09L219Y
37. GHELFI	MICHELE	GHLMHL94A26E463F
38. GHERARDI	STEFANO	GHRFSN90P05C573K
39. GIARI	MARTINA	GRIMTN83D51G843E
40. GORI	FEDERICO	GROFRC97T21G843I
41. GRAZIANO	CARMEN	GRZCMN94P49H579H
42. GUIDUCCI	SILVIA	GDCSLV88D62I608X
43. GURIONI	ALESSIO	GRNLSSD07L388H

STUDIO LEGALE FERRAÙ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

44. GUSELLA	DAVIDE	GSLDVD93T14D442S
45. LANDOLFI	LUCA	LNDLCU88R19A944V
46. LANDOLFI	DAVID MASSIMILIANO	LNDDDM84C09Z133A
47. LEANDRO	LORENZ	LNDLNZ85M12I470X
48. LEO	ILARIO	LEOLRI86B06B936F
49. LIVI	MARCO	LVIMRC81S12G479R
50. MARATTA	JASON XAVIER	MRTJNX83B20H823F
51. MARTINELLI	CHIARA	MRTCHR94S44L219R
52. MARTINI	ANDREA	MRTNDR94E06G713K
53. MENNONNA	MAURIZIO	MNNMRZ80B12F952B
54. MORA	ANDREA	MRONDR72S10G337T
55. MORRA	ALESSANDRO	MRRLSN95R08L219O
56. NERICI	ENRICO	NRCNRC70D10L736H
57. NICOLETTI	FILIPPO	NCLFPP59T05L583H
58. NICOLOSI	RICCARDO	NCLRRC81P01G273J
59. NIERO	DANNY	NRIDNY89E22B819H
60. NOVELLO	EMILIO	NVLMLE94H21G317K
61. OLIBONI	RICCARDO	LBNRCR77E28L781Y
62. OSTI	CLAUDIO	STOCLD59M27B296K
63. PAGLIARANI	FEDERICO	PGLFRC91L06C573U
64. PAPETTI	GIADA	PPTGDI86C64H199F
65. PASSERI	ILARIA	PSSLRI95P48G478X
66. PIGNATA	GIOVANNI	PGNGNN93C18D205I
67. PROIETTI	SAVERIO	PRTSVR92S05B948Q
68. ROSSO	LUCA	RSSLCU85P20I470Z
69. SAVERI	VERONICA	SVRVNC95C43D653A
70. SERGIO	MADDALENA	SRGMDL89H69G478F
71. TRAMAGLINO	ANDREA	TRMNDR87B26L219L

STUDIO LEGALE FERRAÚ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

72. VICARIOTTO	ANNA	VCRNNA89L68H620F
73. VIZZACCARO	GIULIO	VZZGLI90E25H501L
74. ZANNONI	ANDREA	ZNNNDR88E20A944K
75. ZARELLI	ADRIANO	ZRLDRN85T08H501P

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- D.M. 9 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 settembre 2019, del Ministero della Salute relativo alla *“istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”* nella parte in cui impone il possesso del requisito dei *“trentasei mesi”* di attività lavorativa svolta *“negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018”*.

Indicazione delle amministrazioni resistenti:

- a) **Ministero della Salute** in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, elettivamente dom.to in Via dei Portoghesi n. 12 – Roma, costituito in giudizio.
- b) **Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Delle Professioni Sanitarie Tecniche**, in persona del legale rappresentante, non costituito in Giudizio.

4. Elenco nominativo controinteressati:

Meli Giuseppe (controinteressato indicato in ricorso).

Il TAR Roma ha ritenuto di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, il quale non può essere riportato qui per ragioni di dimensioni del file, e che può trovarsi al seguente indirizzo <https://webiscritti.tsrweb.it/Public/RicercaIscritti.aspx>.

5. **Testo integrale del ricorso:** sarà allegato al presente atto.

6. **Indicazione del numero dell'ordinanza del TAR che autorizza la notifica per pubblici proclami:**

TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, Ordinanza n. 7359/2020 Reg. Prov. Coll.

7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R."

STUDIO LEGALE FERRAÙ


ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Si allega


- A) Testo integrale del ricorso Agostinelli;
- B) Ordinanza n. 5273/2020 TAR Roma.

Catania, 14 dicembre 2020

Avv. Giovanni Ferrau



Publicato il 30/11/2020



N.07359 2020 REG.PROV.CAU.
N. 05273/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5273 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Marco Antonelli, Pier Giacomo Apostoli, Fabiana Aragona, Barbara Battisti, Nicola Bavosi, Fabio Belli, Stefano Betti, Laura Bianchini, Stefano Binda, Nadia Brachi, Rodolfo Bruno, Fabio Camerota, Gianmarco Capoccia, Emilio Cariota, Claudia Caruso, Gianni Casulli, Thomas Ciervo, Samuele Ciucci, Alessio Collicelli, Laura Colombaroni, Gaetano Comandatore, Claretta Cordovana, Andrea Crocioni, Giorgio Da Rin Perette, Simone Maria Damiani, Riccardo De Biasio, Francesco De Checchi, Francesco Di Giosia, Sara Duo', Alice Ferri, Giovanni Fiorucci, Daniele Fontanesi, Daniele Fortis, Ruben Gallenda, Carlotta Gambarelli, Stefano Gandini, Michele Ghelfi, Stefano Gherardi, Martina Giari, Federico Gori, Carmen Graziano, Silvia Guiducci, Alessio Gurioni, Davide Gusella, Luca Landolfi, David Massimiliano Landolfi, Lorenz Leandro, Ilario Leo, Marco Livi, Jason Xavier Maratta, Chiara Martinelli, Andrea Martini, Maurizio Mennonna, Andrea Mora, Alessandro Morra, Enrico Nerici, Filippo Nicoletti, Riccardo

Nicolosi, Danny Niero, Emilio Novello, Riccardo Oliboni, Claudio Osti, Federico Pagliarani, Giada Papetti, Ilaria Passeri, Giovanni Pignata, Saverio Proietti, Luca Rosso, Veronica Saveri, Maddalena Sergio, Andrea Tramaglino, Anna Vicariotto, Giulio Vizzaccaro, Andrea Zannoni, Adriano Zarelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ferrau', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Piccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del D.M. 9 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 settembre 2019, del Ministero della Salute relativo alla "istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione";

- di tutti i provvedimenti collegati, connessi e consequenziali;

per il riconoscimento

del diritto di parte ricorrente a presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi ad esaurimento relativi alla figura professionale di massofisioterapista, con conseguente declaratoria di illegittimità del D.M. impugnato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle

professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parti ricorrenti (nei motivi aggiunti);

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il Collegio rileva preliminarmente dei profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, atteso che:

a) i ricorrenti non sono indicati nominativamente, ma numericamente, in violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 40, comma 1, lett. a), e dell'art. 43, comma 1, del c.p.a.;

b) nel ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti non propongono nuove domande né formulano nuove censure, ma si limitano a formulare domanda cautelare avverso il provvedimento impugnato nel ricorso introduttivo del giudizio, giustificandola in relazione alla concessione di misure cautelari disposta da parte di questo Tribunale in fattispecie analoghe;

Considerato che i profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti (eccezioni in parte anche dalla Amministrazione resistente) non consentono di valutare positivamente l'istanza cautelare ivi formulata;

Rilevato che l'accoglimento delle domande formulate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio si rifletterebbe positivamente sulla loro posizione, ma non anche su tutti quegli altri soggetti, che, qualora già iscritti nell'elenco ivi previsto (in quanto risultati in possesso dei prescritti requisiti), ne risulterebbero inevitabilmente danneggiati;

Considerato pertanto di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto

2019;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero di questi ultimi, occorre disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del c.p.a. - ordinando ai ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale Internet del Ministero della salute nonché su quello della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami dovrà essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sui predetti siti dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- b) il numero di Registro Generale del procedimento;
- c) il nominativo delle parti ricorrenti;
- d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati;
- e) l'elenco nominativo dei controinteressati e il testo integrale del ricorso;
- f) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con la precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.";

- le parti ricorrenti dovranno richiedere l'inserimento del predetto avviso sul sito Internet, tramite apposita istanza al Ministero della salute ed alla Federazione Nazionale TSRM nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria di questo Tribunale, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi alla scadenza del predetto termine (30

gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai predetti siti Internet sino alla definizione del giudizio davanti a questo Tribunale;

Impregiudicata ogni altra decisione che verrà eventualmente adottata, mediante accordo Stato – Regioni, in merito all'ordinamento e alla disciplina della figura degli operatori di interesse sanitario;

Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 4 maggio 2021 per la prosecuzione nel merito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- Respinge l'istanza cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti;
 - Ordina alle parti ricorrenti di provvedere alla integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
 - Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 maggio 2021.
- Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Paolo Marotta

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 – Milano
095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione di Roma

Ricorso n. 5273/2020 Reg. Ric.

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.

Nell'interesse di **ANTONELLI MARCO + 74**, tutti rappresentati, difesi e meglio generalizzati nelle procure rilasciate su fogli separati in calce al ricorso principale, dall'Avv. Giovanni Ferrau (C.F. FRR GNN 73R19 C351L), del Foro di Catania, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria all'indirizzo pec giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it;

ricorrenti

CONTRO

➤ **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta 5, codice fiscale 01682270580, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via Dei Portoghesi 12, indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente

I ricorrenti, con il ricorso principale notificato il 2 luglio 2020 e depositato il successivo 9 luglio, hanno impugnato:

- il D.M. 9 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il **10 settembre 2019**, del Ministero della Salute relativo alla *“istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”*, la cui scadenza per l'iscrizione è stata poi prorogata al **30 giugno 2020**;
- ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della propria posizione.

Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau

Via Nicola Coviello n. 25 – Catania

Via Privata Paolo Giorza n. 3 – Milano

095.553681 – 095.430519

giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

www.studiolegaleferrau.com

I ricorrenti hanno chiesto il **riconoscimento** del proprio diritto a presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi ad esaurimento relativi alla figura professionale di massofisioterapista, con conseguente declaratoria di illegittimità del D.M. impugnato.

Hanno, altresì, sollevato **questione di legittimità costituzionale** del D.M. 9 agosto 2019 e, in particolare, del relativo art. 1 comma 537 per violazione degli artt. 3 e 33 Cost., nel punto in cui la disposizione ad oggetto impone il requisito di aver svolto la professione per almeno 36 mesi, anche non continuativi negli ultimi 10 anni, quale condizione per accedere alla procedura dell'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, e dell'art. 117 Cost. soddisfacendo i titoli rilasciati ai sensi della Legge 19 maggio 1971, per stessa ammissione del Ministero, il livello di qualifica previsto dall'art. 11, lettera b), punto ii), della direttiva 2005/36/CE; chiedendo, conseguentemente, l'annullamento del D.M. impugnato in forza di manifesta illogicità della previsione del requisito per l'accesso all'Albo dei 36 mesi di attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (1 gennaio 2019).

Prima di formulare l'odierna richiesta, appare opportuno procedere ad una breve ricostruzione dei giudizi che interessano la controversia in esame.

Orbene, come certamente noto, dinnanzi a Codesto Ecc.mo TAR sono attualmente pendenti una serie di ricorsi analoghi al presente giudizio (per citarne alcuni, ricorsi nn. 13991/2019; 13994/2019; 13996/2019; 13997/2019), tutti aventi ad oggetto la medesima vicenda, relativa ai massofisioterapisti privi del requisito dei 36 mesi.

In particolare, nei giudizi sopra menzionati, sono stati adottati diversi provvedimenti cautelari collegiali, *ex art. 55 c.p.a.*, con i quali Codesto Collegio *“Considerato che nel bilanciamento degli opposti interessi **appaiono meritevoli di***

favorevole apprezzamento le esigenze cautelari prospettate dalle parti ricorrenti, al fine di pervenire alla fase della decisione di merito *re adhuc integra*” ha ritenuto di **accogliere la domanda cautelare e di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato** (D.M. 9 agosto 2019) **fino alla definizione nel merito del ricorso** (ordinanze collegiali nn. 8095/2019; 8096/2019; 8098/2019; 8100/2019, TAR Roma, Sez. Terza Quater).

Orbene, grazie a questi provvedimenti di natura sospensiva, i ricorrenti dei suddetti giudizi hanno potuto continuare ad esercitare regolarmente la propria attività di massofisioterapisti, benché non iscritti all’elenco speciale.

Successivamente, ad esito dell’udienza di merito del 13 ottobre 2020, lo stesso Collegio, con altrettante ordinanze collegiali, e considerando “*che l’anelata caducazione del predetto art. 5 si rifletterebbe positivamente sugli odierni ricorrenti, ma non anche su tutti quegli altri soggetti, che, qualora già iscritti nell’elenco ivi previsto (in quanto risultati in possesso dei prescritti requisiti), ne risulterebbero inevitabilmente danneggiati*” ha disposto “*la notificazione del ricorso per pubblici proclami, ordinando ai ricorrenti di integrare il contraddittorio*” fissando per la trattazione di merito del ricorso **l’udienza pubblica del 4 maggio 2021** (ordinanze collegiali nn. 10538/2020; 10638/2020; 10640/2020; 10639/2020; 10640/2020).

Tale circostanza, certamente sopravvenuta alla notificazione del ricorso, giustifica la proposizione dei presenti motivi aggiunti.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Orbene, tanto premesso, e proprio conseguentemente alle vicende sin qui esposte, sorge in capo agli odierni ricorrenti l’esigenza di ottenere un provvedimento di natura cautelare e sospensiva analogo a quelli elencati *supra*.

Ed invero, gli odierni ricorrenti, stante che nei procedimenti sopra indicati era stata fissata la decisione di merito in breve tempo (la prima udienza pubblica fissata per il

Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 – Milano
095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

21 aprile 2020) non richiedevano con il ricorso principale alcuna tutela cautelare, proprio per ragioni di economia processuale e per non intasare, in un periodo così delicato di emergenza sanitaria, l'attività processuale.

Tuttavia, proprio alla luce dei successivi rinvii, e dell'ultima statuizione di Codesto Collegio di rinviare la decisione della controversia al **4 maggio 2021**, disponendo l'integrazione del contraddittorio, si rivela quanto mai necessaria l'adozione di un provvedimento di natura sospensiva che consenta ai ricorrenti di proseguire la propria attività lavorativa, nelle more della definizione di merito dell'intera vicenda.

Ed infatti, dall'emanazione del D.M. impugnato, i ricorrenti, che difettano tutti del requisito dei 36 mesi di attività (illegittimo, per quanto ampiamente esposto in seno al ricorso principale), non possono più svolgere l'attività lavorativa o, comunque, la svolgono con il serio rischio che possano subire un **gravissimo pregiudizio** a seguito di eventuali controlli che non riconoscano validità (come è giusto che sia) a provvedimenti cautelari favorevoli ma emessi in ALTRI giudizi.

Atteso il prorogarsi del tempo necessario per la definizione nel merito della controversia (che, verosimilmente, anche a causa dei rallentamenti della giustizia a livello nazionale causati dall'emergenza sanitaria, non vedrà una fine prima di un anno dal deposito dell'odierna istanza), ed attesa, soprattutto, la totale **inerzia** del legislatore, nonostante i reiterati inviti di provvedere ad una "correzione del tiro" sulla vicenda massofisioterapisti, si manifesta la necessità della concessione di un provvedimento cautelare che consenta ai ricorrenti di esercitare regolarmente la propria attività di massofisioterapisti, senza doversi esporre ad eventuali controlli che finiscano con rilevarne l'illiceità.

Tanto premesso, e data la **sopravvenienza di fatti ed elementi nuovi** che giustificano la proposizione di motivi aggiunti *ex art. 43 c.p.a.*, sussiste, nella fattispecie, il **grave ed irreparabile pregiudizio** tale da giustificare la concessione

Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 – Milano
095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

di un provvedimento cautelare *ex art. 55 c.p.a.* che **sospenda i provvedimenti amministrativi impugnati**, consentendo ai ricorrenti di potere presentare la domanda di iscrizione all'Albo speciale, anche con riserva, ovvero di poter proseguire l'attività professionale nell'attesa della definizione del giudizio di merito (analogamente a quanto disposto da Codesto Collegio nelle citate ordinanze *nn. 8095/2019; 8096/2019; 8098/2019; 8100/2019*).

Per quanto sopra esposto si

CHIEDE

- A Codesto On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti, previa concessione della richiesta **misura cautelare**, di voler sospendere, *in parte qua*, gli atti meglio specificati in epigrafe, ordinando a parte resistente di consentire, nelle more della definizione del giudizio di merito, l'attività professionale di Massofisioterapista ovvero la possibilità di iscriversi con riserva all'Albo speciale;
- Nel merito, annullare, *in parte qua*, i provvedimenti meglio specificati in epigrafe;
- Con vittoria di compensi e spese di difesa.

Si dichiara che i presenti motivi aggiunti non impugnano alcun ulteriore provvedimento, cosicché non è dovuto il versamento di contributo unificato.

Catania, 26 ottobre 2020

Avv. Giovanni Ferrau
(sottoscrizione digitale)

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
RICORSO

Nell'interesse di

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ANTONELLI	MARCO	NTNMRC94C07H769X
APOSTOLI	PIER GIACOMO	PSTPGC69R31I452Z
ARAGONA	FABIANA	RGNFBN78E66F839Z
BATTISTI	BARBARA	BTBBR84R69G479W
BAVOSI	NICOLA	BVSNCL89R15I608Y
BELLI	FABIO	BLLFBA71E08D451F
BETTI	STEFANO	BTTSFN97S15A390S
BIANCHINI	LAURA	BNCLRA92S46A944V
BINDA	STEFANO	BNDSFN90H25A944V
BRACHI	NADIA	BRCNDA83C71C662A
BRUNO	RODOLFO	BRNRLF87M30D086I
CAMEROTA	FABIO	CMRFBA89A14D843Y
CAPOCCIA	GIANMARCO	CPCGMR92T09E975N
CARIOTA	EMILIO	CRTMLE64R28E379N
CARUSO	CLAUDIA	CRSCLD79B58G273O
CASULLI	GIANNI	CSLGNN67L02A944B
CIERVO	THOMAS	CRVTMS93B23H501K
CIUCCI	SAMUELE	CCCSML96P25C309E
COLLICELLI	ALESSIO	CLLSS76A18L157I
COLOMBARONI	LAURA	CLMLRA7470L219R
COMANDATORE	GAETANO	CMNGTN67B08D96OM

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
 Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
 Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
 Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

CORDOVANA	CLARETTA	CRDCRT95E60C351K
CROCIONI	ANDREA	CRCNDR85B25E975S
DA RIN PERETTE	GIORGIO	DRNGRG76E26G642N
DAMIANI	SIMONE MARIA	DMNSNM75H04H501B
DE BIASIO	RICCARDO	DBSRCR82T06H501Z
DE CHECCHI	FRANCESSCO	DCHFNC90H19G224F
DI GIOSIA	FRANCESCO	DGSFNC93R23E058S
DUO'	SARA	DUOSRA87R47C665Z
FERRI	ALICE	FRRLCA81C44G713T
FIORUCCI	GIOVANNI	FRCGNN93S10E256L
FONTANESI	DANIELE	FNTDNL84A17F463N
FORTIS	DANIELE	FRTDNL86H30Z602N
GALLEDA	RUBEN	GLLRBN93S25F205E
GAMBARELLI	CARLOTTA	GMBCLT93E43I496H
GANDINI	STEFANO	GNDSFN85M09L219Y
GHELFI	MICHELE	GHLMHL94A26E463F
GHERARDI	STEFANO	GHRSFN90P05C573K
GIARI	MARTINA	GRIMTN83D51G843E
GORI	FEDERICO	GROFRC97T21G843I
GRAZIANO	CARMEN	GRZCMN94P49H579H
GUIDUCCI	SILVIA	GDCSLV88D62I608X
GURIONI	ALESSIO	GRNLSSD07L388H
GUSELLA	DAVIDE	GSLDVD93T14D442S
LANDOLFI	LUCA	LNDLCU88R19A944V
LANDOLFI	DAVID MASSIMILIANO	LNDDDM84C09Z133A
LEANDRO	LORENZ	LNDLNZ85M12I470X

Studio Legale Ferrau
 Avv. Giovanni Ferrau
 Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
 Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
 Tel 095.553681 – 095.430519
 giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
 www.studiolegaleferrau.com

LEO	ILARIO	LEOLRI86B06B936F
LIVI	MARCO	LVIMRC81S12G479R
MARATTA	JASON XAVIER	MRTJNX83B20H823F
MARTINELLI	CHIARA	MRTCHR94S44L219R
MARTINI	ANDREA	MRTNDR94E06G713K
MENNONNA	MAURIZIO	MNNMRZ80B12F952B
MORA	ANDREA	MRONDR72S10G337T
MORRA	ALESSANDRO	MRRLSN95R08L219O
NERICI	ENRICO	NRCNRC70D10L736H
NICOLETTI	FILIPPO	NCLFPP59T05L583H
NICOLOSI	RICCARDO	NCLRRCR81P01G273J
NIERO	DANNY	NRIDNY89E22B819H
NOVELLO	EMILIO	NVLMLE94H21G317K
OLIBONI	RICCARDO	LBNRCR77E28L781Y
OSTI	CLAUDIO	STOCLD59M27B296K
PAGLIARANI	FEDERICO	PGLFRC91L06C573U
PAPETTI	GIADA	PPTGDI86C64H199F
PASSERI	ILARIA	PSSLRI95P48G478X
PIGNATA	GIOVANNI	PGNGNN93C18D205I
PROIETTI	SAVERIO	PRTSVR92S05B948Q
ROSSO	LUCA	RSSLCU85P20I470Z
SAVERI	VERONICA	SVRVNC95C43D653A
SERGIO	MADDALENA	SRGMDL89H69G478F
TRAMAGLINO	ANDREA	TRMNDR87B26L219L
VICARIOTTO	ANNA	VCRNNA89L68H620F
VIZZACCARO	GIULIO	VZZGLI90E25H501L

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

ZANNONI	ANDREA	ZNNNDR88E20A944K
ZARELLI	ADRIANO	ZRLDRN85T08H501P

tutti rappresentati, difesi e meglio generalizzati nelle procure rilasciate su fogli separati da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Ferrau (C.F. FRR GNN 73R19 C351L), del Foro di Catania, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria all'indirizzo pec giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it;

CONTRO

- Il **MINISTERO DELLA SALUTE** in persona del Ministro *pro tempore*;
- **FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE** (C.F. 01682270580) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

- del D.M. 9 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il **10 settembre 2019**, del Ministero della Salute relativo alla "*istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione*" (doc.1);
- di tutti i provvedimenti collegati, connessi e consequenziali, non conosciuti e non resi pubblici dal Ministero competente;

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto di parte ricorrente a presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi ad esaurimento relativi alla figura professionale di massofisioterapista, con conseguente declaratoria di illegittimità del D.M. impugnato.

PREMESSE

Gli odierni ricorrenti sono tutti soggetti in possesso di un titolo di studi abilitante rilasciato ai sensi della Legge 403/71 per mezzo del quale esercitano la professione di massofisioterapista (cfr. doc. 2).

Tale figura operante nel settore sanitario ha subito un lungo e travagliato iter normativo che, ancora oggi, non riesce ad ottenere una disciplina univoca e risolutiva delle problematiche sorte negli anni.

In tale contesto, si inserisce la previsione di cui all'art. 1 comma 537 della L.n. 145/2018 con la quale è stato disposto l'obbligo per gli esercenti attività rientranti nelle professioni sanitarie riordinate di essere inseriti negli elenchi speciali istituiti dal Ministero della Salute.

Per stessa ammissione del Senato – sulla base di quanto riportato all'interno dei lavori preparatori – la disposizione che ordina l'inserimento all'interno degli elenchi speciali si applica solo ed esclusivamente ai lavoratori esercenti attività rientrante nel novero delle professioni sanitarie riordinate. (cfr. in tal senso doc. 5).

In sostanza, NON ai massofisioterapisti.

In tal senso, al Senato è stato affermato:

In relazione a tale norma, occorre sottolineare che le figure professionali sopra richiamate di massaggiatore e massofisioterapista, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 42/1999 (17 marzo 1999), sono state formate con corsi regionali di durata biennale o triennale; inoltre, le stesse figure non sono state riordinate dalla nuova disciplina sulle professioni sanitarie di cui alla prima citata L. n. 3/2018. Pertanto, la *ratio* della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l'indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l'iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell'applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.

Il Legislatore, dunque, onde evitare il perpetrarsi della *"indeterminatezza del quadro giuridico"* applicabile ai massofisioterapisti – mostrandosi consapevole che la figura

del massofisioterapista non rientra nell'ambito applicativo della legge "Lorenzin"- ha previsto la creazione, ad opera del Ministero della Salute, di un elenco in cui iscrivere tutti coloro i quali siano in possesso di un titolo rilasciato ai sensi della Legge 403/1971.

Tale elenco è stato creato per mezzo del Decreto Ministeriale in questa sede impugnato il quale è stato implicitamente modificato per mezzo del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed **entrata in vigore il 29 febbraio 2020**, prevedendo il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione a detti elenchi **entro il 30 giugno 2020**.

Tuttavia, per mezzo di provvedimenti non resi noti dal competente Ministero, ad oggi – di fatto – viene impedito ai possessori del titolo di Massofisioterapia rilasciato ai sensi della L.n. 403/1971 di poter presentare la domanda di inserimento negli elenchi speciali istituiti.

Ed infatti, il sistema informatico deputato alla ricezione delle domande in questione, prevede un immediato sbarramento nei confronti dei soggetti che chiedano di essere inseriti negli elenchi speciali di cui sopra, **ma non siano in possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa**.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

iscrizioni.alboweb.net/preiscrizionees_nuova.php

App Disegni da colorare... Posta Elettronica TSC Disegni da colorare... Chirurgia del ginoc... Ginocchio - Anato... biomeccanica del gi...

Denominazione del titolo che, all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento

Massofisioterapista

Denominazione dell'ente che ha rilasciato il titolo (università, scuola, regione, ecc.): Anno di conseguimento del titolo:

Istituto Enrico Fermi 2019

Provincia sede dell'ente che ha rilasciato il titolo: Comune sede dell'ente che ha rilasciato il titolo:

Perugia Perugia

Riepilogo questionario

Elenco speciale ad esaurimento Massofisioterapista

Ordine di competenza Catania

Parte 2 - Periodi lavorativi

Per inserire i dati di ogni periodo lavorativo, compilare tutti i campi e cliccare sul pulsante "inserisci periodo". Ripetere l'operazione per ogni periodo da inserire.

ATTENZIONE: Dopo aver inserito tutti i periodi, cliccare sul pulsante "Salva i dati e prosegui con il caricamento degli allegati" in fondo alla pagina per salvare tutti i dati inseriti e procedere con il caricamento degli allegati.

iscrizioni.alboweb.net/preiscrizionees_nuova.php

App Disegni da colorare... Posta Elettronica TSC Disegni da colorare... Chirurgia del ginoc... Ginocchio - Anato... biomeccanica del gi...

Dati: Data non valida

OK

iscrizioni.alboweb.net/preiscrizionees_nuova.php

App Disegni da colorare... Posta Elettronica TSC Disegni da colorare... Chirurgia del ginoc... Ginocchio - Anato... biomeccanica del gi...

Esito Negativo

Salvataggio dati non riuscito.
Errore num. -3: Per procedere è necessario inserire i periodi lavorativi.

Chiudi

Ciò significa, dunque, che - all'atto pratico - parte resistente ha adottato una disciplina di gestione delle domande di inserimento negli elenchi speciali per massofisioterapisti che travalica le previsioni di Legge.

Gli odierni ricorrenti, dunque, in procinto del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione vengono – di fatto – penalizzati, poiché è impedito loro di poter accedere anche alla mera attività di proposizione della domanda di partecipazione.

E' opportuno evidenziare che parte ricorrente, al fine di manifestare l'interesse alla partecipazione alla predetta procedura, **ha provveduto ad inoltrare sia al Ministero della Salute che al T.S.R.M. una domanda cartacea/una pec, volta a bypassare l'errore bloccante del sistema** e rappresentare alle Autorità preposte il proprio intento di ottenere comunque la valutazione della domanda (doc.4).

Tuttavia, nessun riscontro veniva fornito, se non dei blandi tentativi di attribuire responsabilità vicendevoli tra le parti resistenti.

Appare evidente che tale sbarramento sia frutto di una erronea interpretazione/regolamentazione delle procedure di inserimento degli elenchi speciali che costituisce attuale lesione degli interessi legittimi di parte ricorrente di prendere parte a detta procedura, senza essere ingiustamente esclusi.

Ed infatti, posto che nessun requisito oltre il possesso del titolo abilitante è richiesto per i massofisioterapisti, lo sbarramento alla presentazione della domanda in assenza del requisito dei 36 mesi è frutto di una illegittima attività amministrativa.

Pertanto, in considerazione del fatto che in nessuna previsione del D.M. impugnato è stabilito che l'assenza dei requisiti importa la non accettabilità della domanda, parte ricorrente sta provvedendo oggi, in costanza e attualità di lesione dei propri interessi legittimi alla partecipazione, a proporre gravame avverso gli epigrafati provvedimenti, affidandosi ai seguenti

MOTIVI

1. **Violazione di legge. Eccesso di potere. Violazione principio *favor participationis***

Nei termini in cui interpretato e applicato, il D.M. manifesta un illegittimo esercizio del potere amministrativo che viola i basilari canoni di legittimità, coerenza e buona fede dell'azione amministrativa.

Pur in assenza di previsioni immediatamente escludenti, parte resistente sta – di fatto – impedendo a centinaia di lavoratori di poter essere inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento all'uopo istituiti.

In tal senso il Ministero non ha alcun potere di impedire ai legittimati di presentare la domanda di inserimento in quanto violerebbe il principio del *favor participationis* oltre ad essere ampiamente contrastante con la *ratio* della norma introdotta nell'ordinamento con l'intento di risolvere le criticità relative alla figura del massofisioterapista.

Sul punto può trovare il generale principio in base al quale “*a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor participationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale*” (in tal senso – ex multis -: Cons, Stato, sez. V 24.1.2020 n. 607 Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2232; id., V, 24 febbraio 2017, n. 869; Consiglio di Stato, V, 5 ottobre 2017, n. 4644).

Ciò significa che, seppur un dubbio può sorgere in ordine alla volontà del legislatore di prevedere per i massofisioterapisti il requisito dei 36 mesi, in ogni caso il Ministero non può arrogarsi il potere di impedire finanche la presentazione della domanda di partecipazione.

I ricorrenti, infatti, hanno diritto di accedere liberamente alle procedure di inoltro della propria documentazione e della domanda di inserimento, rimanendo

destinatari di un successivo esercizio del diritto di difesa innanzi all'autorità giudiziaria competente del contenuto del provvedimento di esclusione.

In tal senso, non essendo previsto dal bando che l'assenza degli asseriti requisiti necessari comporta automaticamente la non accettabilità della domanda, impedisce a parte ricorrente di poter agire impugnando immediatamente la "clausola" di detto provvedimento – in quanto inesistente – rendendo possibile esperire una azione nel momento in cui si manifesta concretamente l'illegittimità.

Solo oggi, infatti, i ricorrenti hanno potuto apprendere che il Ministero ha deciso di impedire addirittura la presentazione delle domande, dando una interpretazione illegittima alle specifiche disposizioni di legge, rendendo così impossibile ottenere dalle competenti autorità un provvedimento sindacabile in sede giurisdizionale.

Pertanto è interesse di parte ricorrente agire tempestivamente al fine di impedire l'ingenerarsi di qualsivoglia decadenza sul punto.

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, nella non temuta ipotesi in cui venisse ravvisata la legittimità della condotta di parte resistente di ritenere applicabile alla figura del massofisioterapista il requisito dei 36 mesi e che la sua assenza possa essere adoperata quale legittima esclusione dalle procedure di presentazione della domanda, valgano i successivi motivi di ricorso.

2. ILLEGITTIMITA' DEL D.M. PER ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE. ILLOGICITA' MANIFESTA.

Se interpretato nei termini in cui descritti precedentemente, il D.M. impugnato è illegittimo nella parte in cui, all'5 comma 2, stabilisce di dettare la **medesima disciplina** di inserimento negli elenchi speciali ad esaurimento prevista per le professioni sanitarie riordinate ai sensi della L.n. 3/2018 anche nei confronti dei massofisioterapisti.

Sul punto si è avuto modo di osservare, nella parte in fatto del presente atto, come la disposizione (art. 4 bis della L.n. 26 febbraio 1999, n. 42) che ordina l’inserimento all’interno degli elenchi speciali – così come chiarito dalla relazione predisposta dal Senato - si applica esclusivamente ai lavoratori esercenti attività rientrante nel novero delle professioni sanitarie riordinate (all’interno delle quali NON vi è quella di massofisioterapista).

Orbene, costituisce principio invalicabile dell’ordinamento giuridico che la Pubblica Amministrazione necessiti di un espresso conferimento di poteri da parte del Legislatore al fine di dettare regole applicative in settori demandati alla regolamentazione secondaria.

Diretta conseguenza di tale principio risulta essere la circostanza in base alla quale, in nessun caso, possono essere previste regole più restrittive rispetto al dettato normativo di riferimento.

Ora, il legislatore è ben consapevole – come detto – della frammentarietà della disciplina relativa ai massofisioterapisti e, pertanto, ha provveduto – seppur grossolanamente – a dettare una disciplina riordinatrice della fattispecie.

In particolare, chiarisce che

Pertanto, la *ratio* della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l’indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l’iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.

La disposizione in esame, cui fa riferimento la relazione del Senato all’emendamento alla legge Finanziaria 145/2018, è quella contenuta nell’art. 1 comma 541, ove viene espressamente stabilito che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato”*.

Ciò significa che a partire dall'1 gennaio 2019 non potranno essere più attivati **nuovi corsi di formazione per massofisioterapisti.**

Continua, poi, la relazione in esame, statuendo che la *ratio* della disposizione è quella di consentire a “*tutti coloro che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati*” – vale a dire di essere in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione rilasciato in forza di un corso attivato ed autorizzato in applicazione della L. n. 403/1971 - di poter richiedere l'iscrizione “*agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute*”.

Il Ministero della Salute, tuttavia, ha totalmente frainteso il dettato normativo, ritenendo di pretendere da coloro i quali abbiano frequentato un corso di formazione autorizzato ai sensi della normativa descritta, un periodo di lavoro pari a 36 mesi – svolti almeno negli ultimi 10 anni – e maturati entro il 31 dicembre 2018.

Tale disposizione è del tutto illegittima.

Ed infatti, il Ministero non può procedere ad eliminare dal novero dei soggetti legittimati a presentare la richiesta di inserimento negli elenchi speciali tutti coloro i quali – come parte ricorrente – sono in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione rilasciato da enti all'uopo autorizzati.

Sul punto si consideri quanto segue.

Come anticipato, il Legislatore è conscio dell'esistenza di corsi avviati in forza della L.n. 403/1971 e che gli stessi, grazie alle proroghe attuate mediante norme di rango primario e secondario, sono stati sino ad oggi autorizzati.

Ecco perché, il comma 542 dell'art. 1 della L.n. 145/2018 ha provveduto ad eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo, non consentendo più di avviare alcun nuovo corso formativo.

Appare del tutto evidente, dunque, l'irrazionalità manifesta cui si giunge dando applicazione alle disposizioni ministeriali le quali stanno – di fatto – depotenziando

il valore abilitante di un titolo conseguito sulla base di corsi attivati ed autorizzati ben prima dell'entrata in vigore della L.n. 145/2018.

Di tale circostanza è ben consapevole proprio codesto T.A.R. il quale ha avuto già modo di pronunciarsi sull'argomento.

Ed infatti, per mezzo dell'ordinanza 5 novembre 2019, Sez.III Quater, n. 7133, è stato chiarito che **“la DGR della Regione Umbria n. 1098 del 2.8.2018 autorizzativa dei corsi in favore della società ricorrente – che risultano in fase di svolgimento – è attualmente in vigore, non essendo stata annullata o revocata”**.

Nello specifico, si tratta di un contenzioso in cui l'Istituto Fermi (ente autorizzato ad avviare corsi di formazione per massofisioterapisti) ha impugnato gli atti amministrativi illegittimi nella parte in cui impedivano di poter **proseguire** con la formazione dei soggetti che già avessero avviato un percorso di studi autorizzato ben prima del 31 dicembre 2018 e che, a causa di una errata interpretazione del testo normativo di cui alla L.n. 145/2018, rischiavano di creare il paradosso per cui in questa sede si agisce.

Ancora una volta è stata dimostrata la correttezza della tesi difensiva in questa sede proposta nei termini in cui evidenzia l'illegittima scelta del Ministero di depotenziare illegittimamente il valore abilitante ai fini dell'esercizio della professione con riferimento a quei titoli rilasciati comunque da enti autorizzati, negando a chi - come parte ricorrente - ha ultimato il percorso di studi e conseguito il relativo titolo.

Pertanto, non potrà che conseguirne la declaratoria di illegittimità del D.M. impugnato per eccesso di potere e violazione di legge, consentendo a parte ricorrente di poter presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi speciali, pur in assenza di attività lavorativa prestata.

Ma vi è di più.

2.1 A parere dello scrivente, non risultando applicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art. 1 comma 537 della L.n. 145/2018 – giacché, come dimostrato, è applicabile esclusivamente all'ambito delle professioni sanitarie “riordinate” dalla L.n. 3/2018, cui certamente non appartiene massofisioterapia – dovrà essere consentito a parte ricorrente di presentare, **senza limiti di tempo** (non essendo stato dato alcun riferimento in tal senso dal legislatore), la domanda di inserimento nell'elenco speciale istituito proprio per tale figura professionale.

Conseguentemente, deve essere dichiarata illegittima la disposizione del D.M. nella parte in cui ritiene applicabile ai massofisioterapisti le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2, ed in particolare con l'imposizione del vincolo di procedere a presentare la domanda di inserimento **entro il 30 giugno 2020 (data ultima che, verosimilmente, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 verrà ulteriormente rinviata)**.

Ed infatti, risulta essere assolutamente illegittimo il richiamo operato dal comma 1 dell'art. 5 del medesimo D.M., con riferimento al comma 4 bis della legge 26 febbraio 1999, n. 42, giacché, come dimostrato, tale richiamo non è stato affatto operato dal Legislatore, facendo cadere, conseguentemente, ciascuna delle previsioni ivi contenute, che contrastino con la disciplina tipica dei massofisioterapisti.

Ove ciò non avvenga, non potrà che procedersi con il sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 537 e ss, per le ragioni che di seguito meglio si specificano.

****** QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ******

Nel caso in cui il D.M. venga ritenuto legittimo nei termini in cui impugnato con il presente ricorso, ne deriva l'illegittimità Costituzionale dell'art. 1 comma 537 e ss. sotto molteplici profili che, nel presente atto, vengono esclusivamente accennati, con riserva di meglio argomentare in sede di memorie ex art. 73 c.p.a.

1) VIOLAZIONE ART. 3 E 33 COST.

La normativa in questione risulta essere illegittima rispetto a quanto previsto dall'art. 33 della Costituzione, a mente del quale *“E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”*.

La disposizione, ove venga interpretata nel sensi di imporre il requisito di aver svolto la professione per almeno 36 mesi, anche non continuativi negli ultimi 10 anni, quale condizione per accedere alla procedura dell'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, contrasta manifestamente con il dettato costituzionale, giacché viene depotenziata l'attendibilità riconosciuta ad una commissione di esame che di fatto ha reso spendibile il titolo e la relativa l'abilitazione all'esercizio professionale.

I provvedimenti, altresì, sono costituzionalmente illegittimi poiché discriminanti all'interno della stessa categoria dei massofisioterapisti. Ed infatti: un massofisioterapista che ha svolto 36 mesi lavorativi, negli ultimi 10 anni, può iscriversi all'elenco speciale tenuto presso l'Ordine dei TSRM. Di contro, ad un collega con lo stesso titolo, rilasciato ai sensi della medesima legge ed autorizzato prima del 31 dicembre 2018, gli viene negata la possibilità di iscriversi nell'elenco speciale presso l'Ordine dei TSRM.

2) VIOLAZIONE ART. 117 COST.

Nel caso in cui il D.M. venga ritenuto legittimo nei termini in cui impugnato con il presente ricorso, ne deriva l'illegittimità Costituzionale dell'art. 1 comma 537 e ss. nella parte in cui non consente di poter essere inseriti negli elenchi speciali ai soggetti che abbiano conseguito un titolo abilitante all'esercizio della professione di massofisioterapista, giacché, verrebbe violato l'art. 117 comma 1 della Costituzione, in punto di mancato rispetto della normativa Comunitaria applicabile sul suolo italiano.

In tal senso, infatti, verrebbe violato il principio di reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione, sancito dall'art. 53 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come risultante dalla modifica di Lisbona del 2009.

Siffatto principio, al quale viene riconosciuto anche dalla C.G.U.E. un'efficacia diretta ed immediata all'interno di tutti gli stati membri, impone con la forza tipica di una norma di rango primario, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli abilitanti all'esercizio di una professione, onde garantire pienamente le fondamentali libertà di circolazione e stabilimento dei lavoratori.

Ed infatti, i titoli rilasciati ai sensi della Legge 19 maggio 1971, per stessa ammissione del Ministero, corrispondono al livello di qualifica previsto dall'art. 11, lettera b), punto ii), della direttiva 2005/36/CE e soddisfa le condizioni di riconoscimento richieste dall'articolo 13 della medesima direttiva.

Inoltre, si evidenzia l'incompatibilità della normativa di cui alla L. n. 145/2018 con l'art. 117 della Costituzione.

Con l'entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3 del 2001, il Ministero della Salute è stato privato del potere di disciplinare le materie riconducibili alle "professioni" e alla "salute", in quanto inserite tra quelle considerate concorrenti tra le competenze.

Orbene, nel caso di specie, non è stato raggiunto alcun accordo prodromico con le Regioni.

Ci si chiede, allora, come abbia potuto il Legislatore disciplinare le modalità di svolgimento della professione di Massofisioterapista in conclamata assenza del necessario accordo Stato-Regioni. Da ciò ne discende che quanto previsto dalla L. n. 145/2018 (normativa utilizzata dal Ministero quale standard di legittimità del D.M. impugnato) sia incostituzionale per aperto contrasto con l'art. 117 Cost.

Da quanto sopra riportato non può che discendere la necessaria declaratoria di illegittimità degli atti in questa sede impugnati, con conseguente annullamento degli stessi.

Nel caso in cui, tuttavia, il Collegio ritenga comunque applicabili le disposizioni precedente richiamate, valga quanto segue.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA' MANIFESTA.

Senza recesso alcuno rispetto a quanto argomentato *supra*, i provvedimenti in questa sede impugnati meritano comunque di essere dichiarati illegittimi per le seguenti ragioni.

Il Ministero, ai sensi dell'art. 5 del D.M. meglio specificato in epigrafe, ha previsto l'istituzione di un elenco speciale ad esaurimento per la figura professionale di massofisioterapista; tuttavia, del tutto illegittimamente, ritiene applicabile anche ai massofisioterapisti che possono essere iscritti (recte, **possono presentare validamente la domanda di inserimento**), solo coloro i quali svolgono o abbiano svolto l'attività professionale

- a) per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni dalla data di entrata in vigore della L.n. 145/2018;
- b) siano in possesso di un titolo che, all'epoca dell'inizio dell'attività, consentisse di esercitare l'attività lavorativa.

Orbene, circa il possesso del titolo professionale, nulla da osservare in più rispetto alle sopra evidenziate criticità (MOTIVO 2).

Ciò che viceversa desta perplessità risulta essere il requisito temporale, sia da un punto di vista squisitamente interpretativo/letterale, sia per quanto attiene il profilo di logicità e razionalità dell'azione amministrativa.

a. Sull'interpretazione letterale. Violazione di legge.

Gli odierni ricorrenti sono tutti soggetti in possesso di un titolo abilitante ai fini dell'esercizio della professione, che stanno attualmente svolgendo l'attività di massofisioterapista.

Ciononostante, il sistema di “raccolta” delle domande di inserimento negli elenchi speciali impedisce loro di poter completare correttamente la richiesta di inserimento in ragione del mancato requisito dei 36 mesi di attività lavorativa prestata.

A prescindere dall'applicabilità di tale disposizione rispetto al caso di specie – su cui si dirà meglio nel successivo punto – occorre evidenziare che il Ministero dichiara di agire in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 537 e ss della L.n. 145/2018.

A tale disposizione, dunque, dovrà riferirsi temporaneamente la nostra attenzione per comprendere se l'operato dell'amministrazione sia giustificato da un potere normativamente riconosciuto.

Orbene, la piana lettura della disposizione ci fa comprendere che, invero, così non è.

Ed infatti, il Ministero ha manifestamente interpretato erroneamente il contenuto della predetta disposizione, individuando quale requisito determinante il termine dei 36 mesi lavorativi, al fine di poter legittimamente richiedere l'inserimento negli elenchi speciali.

Tuttavia, è opportuno procedere ad una analisi lessicale della norma posta a fondamento dell'*agere* amministrativo.

Il legislatore così si esprime:

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

537. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' dei servizi sanitari nonche' di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ferma restando la possibilita' di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».

Contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero, la centralità della disposizione in questione non riguarda il requisito dei 36 mesi di servizio (che sia ritenuto tale dall'Amministrazione lo si evince giacché viene ripetuto all'interno dell'art. 1 comma 2 del D.M. per ciascuna figura contrattuale sottesa allo svolgimento della professione) bensì la condizione di “svolgere” o di “avere svolto”.

Ed infatti, è di immediata percezione che, sotto il profilo sintattico-grammaticale, il tenore letterale della norma in oggetto non possa che riferirsi paratatticamente a due momenti logicamente distinti.

In tal senso, risulta essere di significativa portata il razionale e inevitabile utilizzo dei diversi termini “svolgono” e “abbiano svolto”: il Legislatore ha volontariamente utilizzato il tempo presente e il congiuntivo passato al fine di delineare due distinte ipotesi, anche per mezzo di una congiunzione disgiuntiva.

Difatti, è noto al Collegio come l'impiego del tempo verbale “presente” sia volto a inquadrare sotto un profilo diattico (spazio temporale) avvenimenti e attività contemporanee e/o contestuali all'enunciazione dell'azione di riferimento; di converso, l'impiego del tempo verbale congiuntivo passato altro non può individuare se non un'azione conclusa e collocabile in un arco temporale variamente distante.

A riprova della sapiente e specifica scelta del legislatore, il periodo in esame prosegue con un complemento di tempo continuato (per un periodo minimo di 36 mesi) e uno di tempo determinato (negli ultimi 10 anni), i quali perderebbero il loro valore logico-sintattico qualora fossero grossolanamente riferiti ad attività ancora in fieri.

Detto in altri termini.

Se l'opzione del requisito dei 36 mesi fosse riferibile indistintamente tanto ai soggetti che stiano attualmente svolgendo l'attività, quanto a quelli che l'abbiano svolta in passato, il costrutto lessicale utilizzato dal Legislatore dovrebbe in ogni caso essere dotato di senso compiuto.

Ma così non è

Se infatti si esclude dal disposto normativo l'opzione relativa alla frase “abbiano svolto”, l'assunto diventa manifestamente irrazionale:

“COLORO CHE SVOLGONO ... PER UN PERIODO MINIMO DI TRENTASEI MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI, POSSONO CONTINUARE A SVOLGERE LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI”.

Se il soggetto della frase risulta essere “coloro che svolgono”, l'azione riferibile al verbo impone una *consecutio* tale da rendere “assurda” la circostanza di svolgere “nel presente” un'attività che abbia avuto inizio “negli ultimi dieci anni”.

Appare, dunque, evidente, come il Legislatore, sempre in applicazione della *ratio* normativa sottesa alla disposizione in esame, abbia voluto disciplinare **due distinte ipotesi**, ovverosia consentire tanto a coloro i quali allo stato attuale stiano svolgendo l'attività professionale, quanto a chi allo stato attuale non stia più esercitando la professione, ma l'abbia svolta in passato per un periodo ragionevolmente sufficiente da essere preso in considerazione, di essere iscritto

negli elenchi speciali in questione, dando loro la possibilità di esercitare l'attività professionale senza commettere alcun abuso.

b. A supporto di tale tesi si consideri anche un'ulteriore argomentazione.

Partendo dal presupposto che il Legislatore – per definizione – non sia irrazionale e necessiti di dare organicità e coordinazione alle disposizioni dell'ordinamento, che nella disposizione in esame il requisito dei 36 mesi non sia considerato quale elemento di *discrimen* tra i soggetti che possono validamente richiedere di essere inseriti negli elenchi speciali e coloro i quali vadano esclusi, lo si ricava dal raffronto di una ulteriore disposizione.

Si pensi infatti alla ben nota disposizione di cui all'art. 20 della c.d. Legge Madia (d.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75); in tale disposizione è chiaramente stabilito che possono essere stabilizzati i candidati che siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti

- a) **Il dipendente risulti in servizio** successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) **abbia maturato**, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, **almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni**.

In tale disposizione non vi sono dubbi interpretativi: il Legislatore ha chiaramente previsto che per poter essere stabilizzati sono necessari – tra gli altri –

essere in servizio nel 2015 ed aver svolto entro la data del 31 dicembre 2017 almeno 36 mesi di servizio.

Tale previsione si concilia perfettamente con la *ratio* della disposizione stessa, la quale ha come obiettivo – così come previsto dal primo comma della medesima disposizione – quello di rispondere alle esigenze di “superare il precariato”, di “ridurre il ricorso dei contratti a termine” e di “**valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato**”.

Orbene, appare evidente che la medesima centralità al requisito dell’attività lavorativa per almeno 36 mesi, non può di certo essere applicata con la medesima rigidità nel caso di specie.

Ed infatti, la stessa *ratio* normativa consente di comprendere come tale requisito non sia affatto indispensabile.

Si legge nelle premesse stesse della disposizione che la finalità della norma è quella di “*garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari*”; ecco perché, dunque, il legislatore ha previsto la duplice ripartizione tra chi

- svolge
- abbia svolto.

Se, infatti la finalità è proprio quella di garantire la continuità dei servizi sanitari, appare assai logico e non irrazionale che il Legislatore abbia voluto fornire carattere preminente al requisito dello svolgimento attuale dell’attività, al fine di consentire di continuare ad esercitare la professione, e di non interrompere la medesima attività grazie all’inserimento in elenchi speciali all’uopo istituiti.

Appare, dunque, evidente come risulti manifestamente illegittimo il D.M. nella parte in cui prevede quale requisito autonomamente escludente l’aver svolto almeno 36 mesi di attività lavorativa, senza tenere conto di tutti coloro che, pur non avendo tale requisito, **oggi** stiano svolgendo tale attività lavorativa.

Appare evidente, dunque, come il provvedimento in questa sede impugnato risulti essere manifestamente illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, non consentendo a coloro i quali siano in possesso di un valido titolo professionale e stiano attualmente svolgendo l'attività professionale di poter validamente presentare la domanda di inserimento nei predetti elenchi professionali e, giocoforza, di poter continuare ad esercitare l'attività lavorativa.

c. Né può validamente sostenersi che l'operato dell'amministrazione sia frutto di un potere vincolato, scaturente da una disposizione di Legge.

Come si è avuto modo di vedere, infatti, il dettato normativo contenuto nella L.n. 145/2018 ha ben altra portata rispetto a quella fornita dal Ministero.

Detto in altri termini, ad essere lesiva degli interessi di parte ricorrente non risulta certo essere la disposizione normativa, bensì l'applicazione che della stessa ne sta dando parte resistente.

d. Infine, non sfugge neppure l'illogicità manifesta del prevedere per coloro i quali stiano attualmente svolgendo l'attività lavorativa il possesso del requisito dei 36 mesi (perché non 34 o 13?).

Se, infatti, la *ratio* più volte ribadita della disposizione in esame è quella di fornire continuità lavorativa a coloro i quali attualmente stiano svolgendo la professione, non ha senso pretendere, altresì, un requisito temporale del tutto avulso dalla specifica ipotesi prevista dal legislatore.

Si pensi che nel caso in esame vi sono dei ricorrenti che hanno svolto addirittura 40 mesi di lavoro, scaturenti dalla sommatoria dei periodi di attività esercitata prima dell'emanazione della legge 145/2018 con quelli maturati nell'emanazione del D.M. impugnato e che andranno ancora ad aumentare.

Che senso ha impedire a questi lavoratori di poter continuare a svolgere l'attività professionale per la mancanza di un solo mese lavorativo, rispetto a chi,

con lo stesso titolo e la stessa formazione, ha avuto la fortuna di lavorare una manciata di giorni in più in passato ed oggi sta continuando a svolgere – come parte ricorrente – l’attività lavorativa, non è dato comprendere.

**4. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1
COMMI 537 E SS. DELLA L.N. 145/2018. ECCESSO DI POTERE.
ILLOGICITA’ MANIFESTA.**

Conseguentemente a quanto argomentato con il precedente motivo, il provvedimento in questa sede impugnato risulta essere illegittimo con riferimento al profilo dell’eccesso di potere e della violazione di legge in quanto pretende che il requisito dei 36 mesi di attività lavorativa, sia posseduto dagli aspiranti partecipanti alla procedura in questione alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (1 gennaio 2019).

Sul punto si osservi quanto segue.

Costituisce principio consolidato dell’ordinamento la circostanza in base alla quale i requisiti per la partecipazione ad una qualsivoglia procedura concorsuale – o comunque volta all’istituzione di elenchi ad esaurimento – debbano essere posseduti alla **data di scadenza di presentazione della domanda**.

Orbene, il predetto principio è certamente applicabile al caso di specie, rappresentando la procedura *de qua*, una vera e propria procedura di inserimento in un elenco speciale, volto alla individuazione di soggetti che, in possesso di titoli abilitativi, possano continuare ad esercitare la professione di massofisioterapia.

Di converso, appare manifestamente privo di fondamento imporre ai candidati di essere in possesso del requisito dei 36 mesi – che lo si ribadisce non è previsto dalla Legge quale elemento essenziale per la presentazione delle domanda, a differenza di quanto ritenuto dal Ministero – addirittura entro un termine assai più ristretto rispetto a quello previsto dalla normativa stessa.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Ed infatti, da una parte, è lo stesso legislatore a prevedere che i candidati possano presentare la domanda di inserimento negli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020; dall'altra, del tutto arbitrariamente, il Ministero ha ritenuto di vincolare il possesso dei requisiti asseritamente necessari per la partecipazione alla procedura in un arco temporale assai più ristretto (data di entrata in vigore della legge).

Per di più, a riprova dell'insormontabile paradosso cui si giunge ove venga riconosciuta legittimità all'operato dell'amministrazione, basti pensare che il medesimo Dicastero ha spesse volte rilasciato un valido "attestato" dimostrante la valenza abilitativa del titolo conseguito ai fini dell'esercizio dell'attività di massofisioterapista.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ATTESTATO

A richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti dalla legge,
sulla scorta degli atti d'ufficio, si attesta che il

ATTESTATO DI MASSAGGIATORE-MASSOFISIOTERAPISTA (triennale)
Rilasciato ai sensi e per gli effetti della legge n. 403/1971

conseguito presso

PUNTO FORMAZIONE SRL FOLIGNO (PG)

in data 6 giugno 2019

dal Sig. **ALLEGRINI Mirko**

nato a Negrar (VR) (Italia) il 19 ottobre 1981

- abilita all'esercizio dell'attività di massofisioterapista ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403;
- corrisponde al livello di qualifica previsto dall'articolo 11, lettera b), punto ii), della direttiva 2005/36/CE e ss. mm.;
- soddisfa le condizioni di riconoscimento richieste dall'articolo 13 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche.

Si precisa che in Italia non esiste un registro per l'arte ausiliaria sanitaria di massofisioterapista e, pertanto, non può essere rilasciato alcun certificato relativo alla verifica dell'iscrizione al suddetto o dell'onorabilità professionale (good standing).

Roma, 11 SET. 2019

Pratica n. 2019/4666



Il direttore dell'ufficio
(Vincenzo Canale)



0044906-P-13/09/2019
I. S. N. n. 7/2015/4666

Ministero della Salute
DC/PROF

Che senso ha, dunque, da una parte prevedere quale limite ai fini dell'esercizio della professione il vincolo di aver svolto una attività lavorativa entro la data del 31 dicembre 2018, mentre dall'altra si provvede a rilasciare ai soggetti possessori di un valido titolo un attestato che legittima "l'esercizio dell'attività di massofisioterapista" addirittura in una data successiva alla data di pubblicazione del D.M. in questa sede impugnato, non è dato comprendere.

Appare evidente, dunque, come la diretta conseguenza della previsione in questa sede contestata risulta essere quella di rendere del tutto irrazionale la disposizione Legislativa in quanto, se interpretata in tali termini, finisce con il comportare una contraddizione tra la *ratio* normativa (garantire la continuità lavorativa a chi è attualmente nelle condizioni di svolgere la professione) e le procedure “burocratiche” per consentire ai lavoratori di poter legittimamente continuare a svolgere la professione senza incorrere in alcun abuso.

4.1. Inoltre, come si è avuto modo di osservare, non vi è alcuna ragione di ritenere vincolante il criterio di raggiungimento non solo di un monte ore, ma anche che lo stesso sia posseduto entro una data assai anteriore rispetto al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione.

Ed infatti, se a monte si considera che il criterio cardine per la presentazione della domanda sia esclusivamente quello di svolgere attualmente una attività lavorativa in forza di un titolo abilitante, appare evidente che tale requisito deve essere posseduto dall’aspirante alla data del 30 giugno 2020.

Nello specifico, tutti i ricorrenti sono possesso di titolo abilitante e hanno iniziato a svolgere comunque entro il termine ultimo di scadenza della presentazione delle domande di inserimento (30 giugno 2020).

Sul punto si osservi esemplificativamente la seguente tabella per mezzo della quale viene evidenziato l’arco temporale intercorso tra il 31 dicembre 2018 e il 30 giugno 2020, al fine di rappresentare come – nelle more – i ricorrenti abbiano maturato e addirittura superato il requisito dei 36 mesi (doc.3).

Ricorrente	Mesi lavorati al 31 dicembre 2018	Mesi lavorati al 30 giugno 2020
Fontanesi	37	48
Comandatore	35	47

Osti	37	47
Oliboni	37	45
Capoccia	36	42
Bruno	33	42
Damiani	31	41
Nicolosi	7	41
Vizzaccaro	33	40
Leo	26	36

In tal senso, trova piena applicazione – in linea di principio - quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in base al quale “*i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso*”, il quale risulta essere pacificamente espressione di un generale principio “*strettamente connesso ai principi di imparzialità e di parità di trattamenti dei candidati*” (cfr. Consiglio di Stato, sent. 2 dicembre 2016, n. 5057).

Conseguentemente, dovrà essere consentito a tutti i ricorrenti che dimostrino di aver iniziato lo svolgimento dell’attività professionale entro la data di scadenza del termine ultimo per partecipare alla “selezione” di poter validamente presentare la domanda di inserimento negli elenchi speciali, avendo concretizzato il solo ed unico requisito previsto dalla L.n. 145/2018.

4.2 Inoltre, appare evidente come – sotto diverso profilo – la medesima disposizione risulti essere manifestamente irrazionale con riferimento ad una ricostruzione sistematica della disciplina prevista dallo stesso Ministero ai fini dell’inserimento negli elenchi speciali.

Ed infatti, sempre procedendo ad una interpretazione razionale del testo normativo, il Legislatore ha ritenuto espressamente di considerare le due distinte

ipotesi di lavoratori che attualmente svolgono e coloro che abbiano svolto in passato la professione.

Conseguentemente, appare irrazionale prevedere anche un termine anteriore rispetto a quello della data di presentazione della domanda, giacché esso comporterebbe una automatica esclusione di tutte quelle categorie di candidati che attualmente “svolgono” la professione.

In altri termini.

Se ci si ostina a ritenere come centrale il requisito dei 36 mesi, tale previsione contrasta con il successivo termine imposto di possesso dello stesso entro il termine di promulgazione della legge finanziaria, sebbene essa preveda il termine ultimo del 30 giugno 2020

Evidentemente, nella volontà del legislatore – che ha sempre l’obiettivo di garantire continuità al servizio – vi è l’obiettivo di consentire a coloro che svolgono oggi la professione di presentare la domanda entro il 30 giugno 2020, e contemporaneamente anche a coloro che lo hanno svolto per un periodo ragionevole nel passato – per almeno 36 mesi – di presentare richiesta di inserimento negli elenchi speciali entro una data prefissata.

Il termine del 31 dicembre 2018, a scapito del termine ultimo indicato nel medesimo Decreto Ministeriale, appare evidentemente arbitrario e frutto di un eccesso di potere tale da inficiare l’intero provvedimento in questa sede impugnato.

Di conseguenza, appare ancora una volta evidente come il Legislatore non abbia inteso fornire centralità dirimente alla partecipazione alla selezione per mezzo del requisito dei 36 mesi, bensì abbia voluto tutelare esclusivamente i lavoratori che attualmente svolgono comunque la professione, sempre con la finalità di “*garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari*”, rendendo del tutto irrazionale e ancor più restrittivo l’ambito di applicazione delle disposizioni normative che consento ai lavoratori di continuare a svolgere l’attività lavorativa, attraverso la

previsione di un requisito (aver maturato 36 mesi di servizio alla data dell' 1 gennaio 2019) senza che vi sia stata una “autorizzazione” a monte da parte del Legislatore.

4.3. Infine, la fondatezza della tesi difensiva testé riportata, appare supportata da un ulteriore ed insuperabile circostanza.

Lo stesso legislatore, unitamente all’emanazione della disposizione di cui all’art. 1 comma 537 e ss, ha previsto a chiare lettere che *“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo”*.

Come si evince, nessun riferimento alla “data di entrata in vigore” viene effettuato dal Legislatore al fine di indicare il termine entro cui essere in possesso dei requisiti in questione.

Pertanto, non potrà che evidenziarsi l’eccesso di potere di cui è affetto il D.M. in questione in quanto ha vincolato il possesso dei requisiti ad una data non prevista dal Legislatore ma che fosse riferibile all’unica data indicata nel dettato normativo (31 dicembre 2019).

Da quanto sopra riportato non può che discendere la necessaria declaratoria di illegittimità degli atti in questa sede impugnati, con conseguente annullamento degli stessi.

Per quanto sopra esposto

SI CHIEDE

che codesto On.le T.A.R., in accoglimento del presente ricorso, disponga l’annullamento del D.M. impugnato e, per l’effetto, consenta a parte ricorrente di poter validamente presentare la domanda di inserimento nell’elenco speciale di interesse.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che per la presente controversia è dovuto un contributo unificato nella misura di € 650,00.

SI PRESICA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO REDATTO CONFORMEMENTE ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL SEGRETARIO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN ORDINE AL NUMERO DI PAGINE COMPLESSIVE E CHE, STANTE LA PRESENZA DI TABELLE E ELEMENTI GRAFICI ALL'INTERNO DELLO STESSO, IL NUMERO TOTALE DI PAGINE DATTILOSCRITTE NON SUPERA IL NUMERO MASSIMO DI 35.

Catania, 19 giugno 2020

Avv. Giovanni Ferrau

